

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
RECANTE REGOLE TECNICHE PER LA FORMAZIONE, LA TRASMISSIONE E LA
VALIDAZIONE, ANCHE TEMPORALE, DELLA POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA**

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, con il quale è stata attribuita al Ministro per l'innovazione e le tecnologie, dott. Lucio Stanca, tra l'altro, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri nelle materie dell'innovazione tecnologica, dello sviluppo della Società dell'Informazione, nonché delle connesse innovazioni per le amministrazioni pubbliche;

visto l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art.27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

espletata la procedura di notifica alla Commissione europea, di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998, recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

DECRETA

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni contenute nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, citato nelle premesse. Sempre ai fini del presente decreto, si intende, inoltre, per:

a. punto di accesso

Il punto che fornisce i servizi di accesso per l'invio e la lettura di messaggi di posta elettronica certificata, nonché i servizi di identificazione ed accesso dell'utente, di verifica della presenza di virus informatici all'interno del messaggio, di emissione della *ricevuta di accettazione*, di imbustamento del *messaggio originale* nella *busta di trasporto*;

b. punto di ricezione

Il punto che riceve il messaggio all'interno di un *dominio di posta elettronica certificata*, effettua i controlli sulla provenienza/correttezza del messaggio ed emette la *ricevuta di presa in carico*, imbusta i messaggi errati in una *busta di anomalia* e verifica la presenza di virus informatici all'interno dei messaggi di posta ordinaria e delle *busta di trasporto*;

c. punto di consegna

Il punto che compie la consegna del messaggio nella casella di posta elettronica certificata del *titolare* destinatario, verifica la provenienza/correttezza del messaggio, emette, a seconda dei casi, la *ricevuta di avvenuta consegna* o l'*avviso di mancata consegna*;

d. ricevuta di accettazione

La ricevuta, contenente i *dati di certificazione*, rilasciata al mittente dal *punto di accesso* a fronte dell'invio di un messaggio di posta elettronica certificata. La ricevuta di accettazione è firmata con la chiave del *gestore di posta elettronica certificata* del mittente;

e. avviso di non accettazione

L'avviso che viene emesso quando il gestore mittente è impossibilitato ad accettare il messaggio in ingresso. La motivazione per cui non è possibile accettare il messaggio è inserita all'interno del testo della ricevuta che esplicita inoltre che il messaggio non potrà essere consegnato al destinatario. L'avviso di non accettazione è firmato con la chiave del *gestore di posta elettronica certificata* del mittente;

f. ricevuta di presa in carico

È emessa dal *punto di ricezione* nei confronti del *gestore di posta elettronica certificata* mittente per attestare l'avvenuta presa in carico del messaggio da parte del *dominio di posta elettronica certificata* di destinazione. Nella ricevuta di presa in carico sono inseriti i *dati di certificazione* per consentirne l'associazione con il messaggio a cui si riferisce. La ricevuta di presa in carico è firmata con la chiave del *gestore di posta elettronica certificata* del destinatario;

g. ricevuta di avvenuta consegna

Il *punto di consegna* fornisce al mittente la ricevuta di avvenuta consegna nel momento in cui il messaggio è inserito nella *casella di posta elettronica certificata* del destinatario. È rilasciata una ricevuta di avvenuta consegna per ogni destinatario al quale il messaggio è consegnato. La ricevuta di avvenuta consegna è firmata con la chiave del *gestore di posta elettronica certificata* del destinatario;

h. ricevuta completa di avvenuta consegna

E' caratterizzata dal contenere in allegato i *dati di certificazione* ed il *messaggio originale*;

i. ricevuta breve di avvenuta consegna

E' caratterizzata dal contenere in allegato i *dati di certificazione* ed un estratto del *messaggio originale*;

j. ricevuta sintetica di avvenuta consegna

E' caratterizzata dal contenere in allegato i *dati di certificazione*;

k. avviso di mancata consegna

Nel caso in cui il gestore di posta elettronica certificata sia impossibilitato a consegnare il messaggio nella casella di posta elettronica certificata del destinatario, il sistema emette un avviso di mancata consegna per indicare l'anomalia al mittente del *messaggio originale*;

l. messaggio originale

Il messaggio originale inviato da un *utente di posta elettronica certificata* prima del suo arrivo al *punto di accesso*. Il messaggio originale è consegnato al *titolare* destinatario per mezzo di una *busta di trasporto* che lo contiene;

m. busta di trasporto

Il messaggio creato dal *punto di accesso*, all'interno del quale sono inseriti il *messaggio originale* inviato dall'*utente di posta elettronica certificata* ed i relativi *dati di certificazione*. La busta di trasporto è firmata con la chiave del *gestore di posta elettronica certificata* mittente. La busta di trasporto è consegnata immodificata nella *casella di posta elettronica certificata* di destinazione per permettere la verifica dei *dati di certificazione* da parte del ricevente;

n. busta di anomalia

Quando un messaggio errato/non di posta elettronica certificata deve essere consegnato ad un *titolare*, esso viene inserito in una busta di anomalia per evidenziare al destinatario detta anomalia. La busta di anomalia è firmata con la chiave del *gestore di posta elettronica certificata* del destinatario;

o. dati di certificazione

Un insieme di dati che descrivono il *messaggio originale* e sono certificati dal *gestore di posta elettronica certificata* del mittente. I dati di certificazione sono inseriti nelle varie ricevute e sono trasferiti al *titolare* destinatario insieme al *messaggio originale* per mezzo di una *busta di trasporto*. Tra i dati di certificazione sono compresi: data ed ora di invio, mittente, destinatario, oggetto, identificativo del messaggio, ecc.;

p. gestore di posta elettronica certificata

Il soggetto che gestisce uno o più *domini di posta elettronica certificata* con i relativi *punti di accesso, di ricezione e di consegna*. È titolare della chiave usata per la firma delle ricevute e delle buste. Si interfaccia con altri gestori di posta elettronica certificata per l'interoperabilità con altri *titolari*;

q. dominio di posta elettronica certificata

Corrisponde ad un dominio DNS dedicato alle caselle di posta elettronica dei *titolari*. All'interno di un dominio di posta elettronica certificata tutte le caselle di posta elettronica certificata devono appartenere a *titolari*. L'elaborazione dei messaggi di posta elettronica certificata (ricevute, buste di trasporto, ecc.) deve avvenire anche nel caso in cui il mittente ed il destinatario appartengano allo stesso dominio di posta elettronica certificata;

r. indice dei gestori di posta elettronica certificata

Consiste in un server LDAP posizionato in un'area raggiungibile dai vari *gestori di posta elettronica certificata* che costituisce la struttura tecnica relativa all'elenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata. Contiene l'elenco dei *domini e dei gestori di posta elettronica certificata*, con i relativi certificati corrispondenti alle chiavi usate per la firma delle ricevute e delle *buste di trasporto*;

s. casella di posta elettronica certificata

È una casella di posta elettronica alla quale è associata una funzione che rilascia delle *ricevute di avvenuta consegna* al ricevimento di messaggi di posta elettronica certificata. Una casella di posta elettronica certificata può essere definita esclusivamente all'interno di un *dominio di posta elettronica certificata*;

t. titolare

Il soggetto a cui è assegnata una *casella di posta elettronica certificata*;

u. marca temporale

Un'evidenza informatica con cui si attribuisce, ad uno o più documenti informatici, un riferimento temporale opponibile ai terzi secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2004, n. 98.

ART. 2

(Obiettivi e finalità)

1. Il presente decreto definisce le regole tecniche relative alle modalità di realizzazione e funzionamento della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

ART. 3

(Norme tecniche di riferimento)

1. Sono di seguito elencati gli *standard* di riferimento delle norme tecniche, le cui specifiche di dettaglio vengono riportate in allegato al presente decreto:
 - a) RFC 1847 (Security Multiparts for MIME: Multipart/Signed and Multipart/Encrypted)
 - b) RFC 1891 (SMTP Service Extension for Delivery Status Notifications)
 - c) RFC 1912 (Common DNS Operational and Configuration Errors)
 - d) RFC 2252 (Lightweight Directory Access Protocol (v3): Attribute Syntax Definitions)
 - e) RFC 2315 (PKCS #7: Cryptographic Message Syntax Version 1.5)
 - f) RFC 2633 (S/MIME Version 3 Message Specification)
 - g) RFC 2660 (The Secure HyperText Transfer Protocol)
 - h) RFC 2821 (Simple Mail Transfer Protocol)
 - i) RFC 2822 (Internet Message Format).
 - j) RFC 2849 (The LDAP Data Interchange Format (LDIF) - Technical Specification)
 - k) RFC 3174 (US Secure Hash Algorithm 1 - SHA1)
 - l) RFC 3207 (SMTP Service Extension for Secure SMTP over Transport Layer Security)
 - m) RFC 3280 (Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List - CRL Profile)

ART. 4

(Compatibilità operativa degli standard)

1. Nel documento allegato al presente decreto sono contenute le specifiche tecniche relative alle modalità di applicazione degli standard.
2. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) verifica, in funzione dell'evoluzione tecnologica, la coerenza operativa degli standard così come adottati nelle norme tecniche, dando tempestiva informazione delle eventuali variazioni nel proprio sito istituzionale.

CAPO II

**DISPOSIZIONI PER I TITOLARI E PER I GESTORI
DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA**

SEZIONE I

Disposizioni per i titolari

ART. 5

(Comunicazione e variazione della disponibilità all'utilizzo della posta elettronica certificata)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, il privato che intende avvalersi di un sistema di posta elettronica certificata deve dichiarare espressamente e con chiarezza la propria volontà di utilizzare la posta elettronica certificata relativamente ad un procedimento con una Pubblica Amministrazione o ad un singolo rapporto intrattenuto con un altro soggetto privato.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa:

- a) mediante l'utilizzo di strumenti informatici, nel qual caso la dichiarazione deve essere sottoscritta con la firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lettera n) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) anche in calce ad un'istanza o dichiarazione concernente lo specifico procedimento o rapporto; nei rapporti con la Pubblica Amministrazione si applica l'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. La dichiarazione di cui al comma 1 è resa anche nei casi di variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di cessazione della volontà di avvalersi della posta elettronica certificata medesima.

SEZIONE II

Disposizioni per i gestori della posta elettronica certificata

ART. 6

(Caratteristiche dei messaggi gestiti dai sistemi di posta elettronica certificata)

1. I sistemi di posta elettronica certificata generano messaggi che sono conformi allo standard internazionale S/MIME, così come descritto dallo standard RFC 2633.

2. I messaggi di cui al comma 1 si dividono in tre distinte categorie:

- a) ricevute;
- b) avvisi;
- c) buste.

3. La differenziazione dei messaggi, come indicato nel comma 2, è realizzata dai sistemi di posta elettronica certificata utilizzando la struttura *header*, prevista dallo standard S/MIME, da impostare per ogni tipologia di messaggio in conformità a quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'allegato al presente decreto.

4. I sistemi di posta elettronica certificata in relazione alla tipologia di messaggio da gestire realizzano funzionalità distinte e specifiche.

5. Le ricevute generate dai sistemi di posta elettronica certificata sono le seguenti:

- a) ricevuta di accettazione;

- b) ricevuta di presa in carico;
 - c) ricevuta di avvenuta consegna.
6. Le tipologie di ricevuta di avvenuta consegna sono le seguenti:
- a) ricevuta completa di avvenuta consegna;
 - b) ricevuta breve di avvenuta consegna;
 - c) ricevuta sintetica di avvenuta consegna.
7. Gli avvisi generati dai sistemi di posta elettronica certificata sono i seguenti:
- a) avviso di non accettazione;
 - b) avviso di rilevazione di virus informatici;
 - c) avviso di mancata consegna;
 - d) avviso di mancata consegna per superamento dei tempi massimi previsti;
 - e) avviso di mancata consegna per rilevazione di virus informatici.
8. Le tipologie di avviso di non accettazione sono le seguenti:
- a) avviso di non accettazione per eccezioni formali;
 - b) avviso di non accettazione per virus informatici.
9. Le buste generate dai sistemi di posta elettronica certificata sono le seguenti:
- a) busta di trasporto;
 - b) busta di anomalia.

ART. 7

(Firma elettronica dei messaggi di posta elettronica certificata)

1. I messaggi di cui all'art. 6 del presente decreto generati dai sistemi di posta elettronica certificata sono sottoscritti dai gestori mediante una firma elettronica avanzata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera dd), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, generata automaticamente dal sistema di posta elettronica certificata e basata su chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente di rendere manifesta la provenienza, assicurare l'integrità e l'autenticità degli oggetti firmati in conformità a quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'allegato al presente decreto.
2. I certificati elettronici, utilizzati per la funzione di firma elettronica avanzata di cui al comma precedente, sono rilasciati dal CNIPA al gestore al momento dell'iscrizione nell'elenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata e sino ad un numero massimo di dieci certificati per ciascun gestore.
3. Qualora un gestore abbia ravvisato la necessità di utilizzare un numero di certificati superiore a dieci, può richiederli al CNIPA documentando tale necessità. Il CNIPA, previa valutazione della richiesta, stabilisce se fornire o meno al gestore ulteriori certificati.

ART. 8

(Interoperabilità)

1. Le specifiche tecniche finalizzate a garantire l'interoperabilità sono definite nell'allegato al presente decreto.

ART. 9

(Riferimento temporale)

1. A ciascuna trasmissione è apposto un unico riferimento temporale, secondo le modalità indicate nell'allegato al presente decreto.

2. Il riferimento temporale può essere generato con qualsiasi sistema che garantisca stabilmente uno scarto non superiore ad un minuto secondo rispetto alla scala di Tempo Universale Coordinato (UTC), determinata ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 11 agosto 1991, n. 273.

ART. 10

(Conservazione dei log dei messaggi)

1. Al fine della conservazione, di cui alla deliberazione del CNIPA 19 febbraio 2004, n. 11/2004, dei *log* dei messaggi, ogni gestore provvede a:

- a) definire un intervallo temporale unitario non superiore alle 24 ore;
- b) eseguire senza soluzioni di continuità il salvataggio dei *log* dei messaggi generati in ciascun intervallo temporale come sopra definito.

2. Ai *file* generati da ciascuna operazione di salvataggio deve essere associata la relativa marca temporale.

ART. 11

(Conservazione dei messaggi contenenti virus e relativa informativa al mittente)

1. Il gestore è tenuto a trattare il messaggio contenente virus secondo le regole tecniche indicate nell'allegato.

2. Il gestore è tenuto ad informare il mittente che il messaggio inviato contiene un virus.

3. Il gestore è tenuto a conservare il messaggio contenente virus per un periodo non inferiore ai trenta mesi secondo le modalità indicate nella citata deliberazione del CNIPA 19 febbraio 2004, n. 11/2004.

ART. 12

(Livelli di servizio)

1. Il gestore di posta elettronica certificata può fissare il numero massimo di destinatari e la dimensione massima del singolo messaggio, sia per i messaggi che provengono da un suo titolare, sia per i messaggi che provengono da altri gestori di posta elettronica certificata.

2. In ogni caso il gestore di posta elettronica certificata deve sempre garantire l'invio di un messaggio:

- a) fino ad un massimo di 50 destinatari;

b) per il quale il prodotto del numero dei destinatari per la dimensione del messaggio stesso non superi i 30 megabytes.

3. La disponibilità del servizio di posta elettronica certificata deve essere maggiore o uguale al 99,8% dell'intervallo di tempo di riferimento.

4. L'intervallo di tempo di riferimento, per il calcolo della disponibilità del servizio di posta elettronica certificata, è pari ad un quadrimestre.

5. La durata massima di ogni evento di indisponibilità del servizio di posta elettronica certificata deve essere minore, o uguale, al 50% del totale previsto per l'intervallo di tempo di riferimento.

6. Nell'ambito dell'intervallo di disponibilità di cui al comma 3, la ricevuta di accettazione deve essere fornita al mittente entro un termine, da concordarsi tra gestore e titolare, da calcolare a partire dall'inoltro del messaggio, non considerando i tempi relativi alla trasmissione.

7. Al fine di assicurare in ogni caso il completamento della trasmissione ed il rilascio delle ricevute, il gestore di posta elettronica certificata descrive nel manuale operativo, di cui all'articolo 23 del presente decreto, le soluzioni tecniche ed organizzative che realizzano i servizi di emergenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e consentano il rispetto dei vincoli definiti nei commi 4 e 5 del presente articolo.

ART. 13

(Avvisi di mancata consegna)

1. Qualora il gestore del mittente non abbia ricevuto dal gestore del destinatario, nelle dodici ore successive all'inoltro del messaggio, la ricevuta di presa in carico o di avvenuta consegna del messaggio inviato, comunica al mittente che il gestore del destinatario potrebbe non essere in grado di realizzare la consegna del messaggio.

2. Qualora, entro ulteriori dodici ore, il gestore del mittente non abbia ricevuto la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio inviato, inoltra al mittente un ulteriore avviso relativo alla mancata consegna del messaggio entro le 24 ore successive all'invio, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

ART. 14

(Norme di garanzia sulla natura della posta elettronica ricevuta)

1. Il gestore del destinatario ha l'obbligo di segnalare a quest'ultimo se la posta elettronica in arrivo non è qualificabile come posta elettronica certificata, secondo quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, nonché dal presente decreto e relativo allegato.

ART. 15

(Limiti di utilizzo)

1. La Pubblica Amministrazione che intende iscriversi all'elenco dei gestori di posta elettronica certificata di cui all'art 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, è tenuta a presentare al CNIPA una relazione tecnica che illustri le misure adottate affinché l'utilizzo di caselle di posta elettronica rilasciate a privati dall'amministrazione medesima:

a) costituisca invio valido ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

- b) avvenga limitatamente ai rapporti di cui al medesimo articolo 16, comma 2.

ART. 16

(Modalità di iscrizione all'elenco dei gestori di posta elettronica certificata)

1. I soggetti che intendono iscriversi all'elenco pubblico di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.68, nel presentare la domanda di iscrizione di cui al comma 2 del citato articolo 14, devono contestualmente fornire al CNIPA, oltre a quanto richiesto dal citato articolo 14, le informazioni e i documenti di seguito indicati, il tutto anche su supporto elettronico, ad eccezione del documento di cui alla successiva lettera e) e della polizza assicurativa (o certificato provvisorio impegnativo) di cui al secondo comma del presente articolo:
 - a) denominazione sociale;
 - b) sede legale;
 - c) sedi presso le quali è erogato il servizio;
 - d) rappresentante legale;
 - e) piano per la sicurezza, contenuto in busta sigillata;
 - f) manuale operativo di cui all'art. 23 del presente decreto;
 - g) dichiarazione di impegno al rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
 - h) dichiarazione di conformità ai requisiti previsti nel presente decreto e suo allegato;
 - i) relazione sulla struttura organizzativa.
2. I soggetti che rivestono natura giuridica privata devono, inoltre, trasmettere copia di una polizza assicurativa (o certificato provvisorio impegnativo) di copertura dei rischi dell'attività e dei danni causati a terzi, rilasciata da una società di assicurazioni abilitata ad esercitare nel campo dei rischi industriali, a norma delle vigenti disposizioni.

ART. 17

(Equivalenza dei requisiti dei gestori stranieri)

1. Il gestore di posta elettronica certificata stabilito in altri Stati membri dell'Unione europea che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 ed intenda esercitare il servizio di posta elettronica certificata in Italia, comunica in via preventiva al CNIPA tale intenzione ed ogni notizia utile al fine della verifica di cui al citato articolo 15.

ART. 18

(Indice ed elenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata)

1. I gestori di posta elettronica certificata devono attenersi alle regole riportate nell'allegato per accedere all'indice dei gestori di posta elettronica certificata.

2. Il certificato elettronico, da utilizzare per la funzione di accesso di cui al comma precedente, è rilasciato dal CNIPA al gestore al momento dell'iscrizione nell'elenco pubblico di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
3. L'elenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata tenuto dal CNIPA contiene, per ogni gestore, le seguenti indicazioni:
 - a) denominazione sociale;
 - b) sede legale;
 - c) rappresentante legale;
 - d) indirizzo internet;
 - e) data di iscrizione all'elenco;
 - f) data di cessazione ed eventuale gestore sostitutivo.
4. L'elenco pubblico è sottoscritto con firma digitale dal CNIPA, che lo rende disponibile per via telematica.

ART. 19

(Disciplina dei compiti del CNIPA)

1. Con successive circolari Il CNIPA specificherà:
 - a) le modalità di inoltro della domanda di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
 - b) le attività a cui saranno tenuti i gestori iscritti all'elenco di cui all'articolo 14, al fine di consentire l'espletamento dei compiti di vigilanza e di controllo previsti dal citato articolo 14.

ART. 20

(Sistema di qualità del gestore)

1. Entro un anno dall'iscrizione del gestore all'elenco pubblico di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68., il gestore medesimo deve fornire copia della certificazione di conformità del proprio sistema di qualità alle norme UNI EN ISO 9001:2000 e successive evoluzioni.
2. Il manuale della qualità deve essere depositato presso il CNIPA e reso disponibile presso il gestore.

ART. 21

(Organizzazione del personale del certificatore)

1. L'organizzazione del personale addetto al servizio di posta elettronica certificata deve prevedere almeno la presenza di responsabili preposti allo svolgimento delle seguenti attività e funzioni:
 - a) registrazione dei titolari;
 - b) servizi tecnici;
 - c) verifiche e ispezioni (*auditing*);
 - d) sicurezza;

- e) sicurezza dei *log* dei messaggi;
- f) sistema di riferimento temporale.

È possibile attribuire al medesimo soggetto più responsabilità tra quelle previste dalle lettere d), e) ed f).

ART. 22

(Requisiti di competenza ed esperienza del personale)

1. Il personale cui sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 21 deve aver maturato un'esperienza almeno quinquennale nelle attività di analisi, progettazione, commercializzazione e conduzione di sistemi informatici.
2. Per ogni aggiornamento apportato al sistema di posta elettronica certificata, il gestore dovrà prevedere l'erogazione, alle figure professionali interessate, di apposita attività di addestramento.

ART. 23

(Manuale operativo)

1. Il manuale operativo definisce e descrive le procedure applicate dal gestore di posta elettronica certificata nello svolgimento della propria attività.
2. Il manuale operativo deve essere depositato presso il CNIPA.
3. Il manuale deve contenere:
 - a) i dati identificativi del gestore;
 - b) i dati identificativi (della versione) del manuale operativo;
 - c) l'indicazione del responsabile del manuale operativo;
 - d) l'individuazione, l'indicazione e la definizione degli obblighi del gestore di posta elettronica certificata e dei titolari;
 - e) la definizione delle responsabilità e delle eventuali limitazioni agli indennizzi;
 - f) l'indirizzo del sito *web* del gestore ove sono pubblicate le informazioni relative ai servizi offerti;
 - g) le modalità di protezione della riservatezza dei dati;
 - h) le modalità per l'apposizione e la definizione del riferimento temporale.

CAPO III

INVIO DEI MESSAGGI

ART. 24

(Efficacia dei messaggi)

1. Fermi restando gli effetti di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, il documento informatico inviato

Bozza del 12-05-2005

per il tramite della posta elettronica produce gli effetti di cui all'articolo 10 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni.